

**COMUNE DI RIVANAZZANO TERME**

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE N. 8 DEL 16/03/2022

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE”.**

Il sottoscritto Massimo Mustarelli, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 10 del 29.04.2021;

**Vista** la proposta di deliberazione consiliare con allegato schema di regolamento pervenuta in data 14/03/2022, concernente la modifica al regolamento per la disciplina dell’applicazione del canone Unico Patrimoniale;

**Visto** l’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che il revisore esprima il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**Richiamati** i Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) dove al punto 2.8 annoverano tra i regolamenti sui quali l’organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l’occupazione del suolo e per l’applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

**Viste** le disposizioni dell’art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

**Visto** l’art. 1, comma 838 della medesima L. 160/2019, il quale prevede che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 507/1993, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013;

**Visto** l’art. 5, comma 14–quinquies, del D.L. 146/2021 il quale introduce una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire la corretta applicazione dell’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 ed il comma 831-bis, introdotta dalla Legge n. 108/2021 di conversione del DL n. 77/2021, riguardante le occupazioni realizzate da infrastrutture di comunicazione elettronica come le antenne di telefonia mobile, per le quali è previsto un canone fisso di 800 euro;

**Rilevato che** la modifica al regolamento in oggetto all'art.48 recepisce le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 14 quinquies, del D.L. 146/2021 sopra richiamato;

**Rilevato inoltre** che l'Ente intende adottare delle agevolazioni per l'anno 2022 in materia di canone unico in particolare:

- Estensione dell'esenzione per i pubblici esercizi, oltre il periodo ex lege previsto, sino al 31.12.2022;
- Esenzione anche per le altre attività commerciali (esercizi di vicinato, pizzerie e gelaterie di asporto) sino al 31.12.2022;
- Estensione dell'esenzione, oltre il periodo ex lege previsto, per i posteggi del mercato settimanale e dei mercati periodici/ricorrenti/straordinari sino al 31/12/2022;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Visto** l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*;

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet delle Ministero delle Finanze

**Rilevato che:**

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la materia ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- che il regolamento vigente non può essere abrogato poiché disciplina le condizioni che regolano l'attività di accertamento relativamente agli anni d'imposta fino al 2021.

**Verificato** che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;

- nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Servizio;

**Esprime**

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale composto di 75 articoli.

Rivanazzano Terme, li 16 Marzo 2022

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Massimo MUSTARELLI